



COMUNE di CONCOREZZO

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI - PERIODO 1° GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2026
CIG. 9724808D6C

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità degli appalti nell’ambito territoriale del Comune di Concorezzo regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti del Comune per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs.n.50/2016.
2. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra il Comune e gli operatori economici richiamati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. L’espresa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, nonché per l’iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei disciplinari di gara e nelle lettere d’invito.
4. Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente dichiara di accettare il presente Patto di Integrità ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti del Comune

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi, l’operatore economico:
 - 1.1 garantisce che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
 - 1.2 si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
 - 1.3 si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;
 - 1.4 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

- 1.5 si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitto d'interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai responsabili e/o ad ogni soggetto addetto al procedimento di gara ovvero ai responsabili e/o soggetti addetti allo svolgimento della fase esecutiva del contratto;
- 1.6 si impegna a segnalare eventuali situazioni di parentela, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dipendente del Comune impegnato nella procedura d'appalto;
- 1.7 si impegna ad informare tutto il proprio personale ed eventualmente altri soggetti, di cui si avvale per la realizzazione dell'appalto in oggetto, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti, nonché del contenuto del Codice di comportamento per i dipendenti del Comune;
- 1.8 si impegna a vigilare affinché gli impegni assunti con il presente patto d'integrità siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti della ditta nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- 1.9 dichiara di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, in nessuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e comunque di poter dimostrare che l'eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non abbiano influito sulla stessa (la suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara sicché, qualora la situazione appaltante, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accertati, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, se pur dichiarata, abbia comunque influito sulla formulazione dell'offerta, l'operatore economico verrà escluso);
- 1.11 si impegna a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese senza preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Comune si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del Codice di comportamento per il personale ed i dirigenti del Comune di Concorezzo, approvato con delibera della Giunta Comunale e di prescrizioni analoghe applicabili per i soggetti non tenuti all'osservazione dello stesso.
2. Il Responsabile di Settore attesta che il personale dipendente del Comune impiegato ad ogni livello nell'espletamento del procedimento di gara o procedura negoziata in argomento è consapevole del presente patto, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici richiamato.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:
 - A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale pari allo 5% del valore del contratto (lavori, servizi e forniture);
 - B. la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione definitiva. L'amministrazione può non

avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, D. Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

C. l'esclusione dalle gare future indette dal Comune per cinque anni;

D. il Comune segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) l'operatore economico che abbia violato gli impegni del presente Patto di Integrità.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Gli obblighi previsti nel suddetto patto sono richiamati nei contratti di appalto, qualunque sia la forma: pubblica, scrittura privata o altra forma consentita. Le clausole del Patto di Integrità, con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
2. Ogni controversia inerente l'interpretazione ed esecuzione del presente Patto tra il Comune di Concorezzo ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

**Per l'impresa concorrente
il Legale Rappresentante**

**Per il Comune di Concorezzo
Il Responsabile del Settore
Finanze e Contabilità
Sergio Locatelli**